

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

(Prov. di Trento)

Repertorio n. 6732

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA
E SOCIETA' ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' SRL PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO PISCINA COPERTA
COMUNALE "ENRICO MERONI" IN PIAZZA MARIA CONTINI 5.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di agosto (21 agosto 2018)
in Riva del Garda nel Palazzo Pretorio, Residenza Municipale in piazza Tre
Novembre 5, avanti a me dott.ssa Lorenza Moresco, Segretario Generale del
Comune di Riva del Garda autorizzato ad assumere atti e contratti
nell'interesse del Comune ai sensi dell'articolo 137 comma 2 del Codice degli
Enti locali della regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3
maggio 2018, n. 2, sono personalmente comparsi i signori:

Tomasoni Massimo, nato in Riva (TN) il giorno 8 giugno 1962, Responsabile
Area Patrimonio e Qualità Urbana del Comune di Riva del Garda,
domiciliato presso la sede municipale per la funzione, che interviene al
presente atto esclusivamente nella predetta qualità in nome, conto e
nell'esclusivo interesse del COMUNE DI RIVA DEL GARDA con sede in
Riva del Garda, piazza Tre Novembre 5, codice fiscale 84001170228 - Partita
I.V.A. 00324760222, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156 di data 18.07.2018, esecutiva;

Bagozzi Pierluigi, nato a Bolzano il 22 agosto 1962, domiciliato presso la
sede della Società di seguito indicata, che interviene e sottoscrive il presente

atto nella qualità di Amministratore Unico di ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L. (in sigla A.P.M. S.R.L.), con sede in Riva del Garda Via C.H. Von Hartungen 4, codice fiscale - Partita I.V.A. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 01739090221, con i poteri conferitigli dallo Statuto sociale.

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Ufficiale rogante sono certo, premettono e stipulano quanto segue:

Premesso che:

Altogarda Parcheggio e Mobilità S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, al cento per cento del Comune di Riva del Garda;

detta Società, che opera con le modalità della società in house, assume la gestione del servizio pubblico della piscina coperta comunale del Comune di Riva del Garda, socio unico e secondo i contenuti del presente contratto di servizio;

la Società uniforma le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, e può altresì, ai sensi di legge, affidare a terzi singole fasi dell'attività dei servizi pubblici locali ad essa affidati;

il Consiglio Comunale di Riva del Garda con la deliberazione di data 18.07.2018 n. 156 ha approvato lo schema del contratto di servizio che regola i rapporti dell'Amministrazione Comunale con Altogarda Parcheggio e Mobilità S.R.L. per la gestione del servizio pubblico della piscina comunale coperta di Riva del Garda E.Meroni”.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Le premesse e la deliberazione consiliare n. 156 di data 18 luglio 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, che autorizza il presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto che ha per oggetto la disciplina della gestione secondo il modello “in house” a cura di Altogarda Parcheggi e Mobilità S.R.L. del servizio pubblico locale, istituito dal Comune di Riva del Garda, relativo all'impianto sportivo sito in Piazza Maria Contini, 5 - piscina comunale coperta “Enrico Meroni” - p.ed. 3070 C.C. Riva.

Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti inerenti il servizio pubblico di gestione e conduzione dell'impianto natatorio, come descritto nei successivi articoli, di proprietà comunale che sono affidati, in esecuzione della deliberazione n. 156 di data 18.07.2018, dal Comune di Riva del Garda (d'ora innanzi denominato anche semplicemente “Comune”), alla Società Altogarda Parcheggi e Mobilità S.R.L., di seguito denominata “la società”.

Finalità del presente contratto di servizio è quella di assicurare un sistema gestionale di conduzione e manutenzione della piscina coerente con le linee di indirizzo dell'Amministrazione comunale, al fine di promuoverne l'utilizzo da parte di tutti i cittadini e favorire lo sviluppo della pratica sportiva quale fattore di crescita, benessere psico-fisico, interazione, partecipazione alla vita sociale, tolleranza, accettazione delle differenze e rispetto delle regole.

In tal modo si realizza una gestione unitaria e di natura pubblica che permette di monitorare costantemente e senza interessi di parte l'andamento del servizio garantendo efficienza ed economicità nella gestione, assicurando il livello della qualità dei servizi erogati, soprattutto in termini di qualità percepita, e la conseguente capacità di adattamento alle mutate esigenze della città e del territorio.

Il servizio è erogato nel territorio del Comune di Riva del Garda.

La gestione della piscina è affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali della Società che dovrà svilupparle perseguendo l'equilibrio economico finanziario delle attività, per ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo dell'impianto.

ART. 2 DURATA

Il contratto ha durata di anni quindici (15) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

La durata potrà essere prorogata alle medesime condizioni e patti previa adozione di espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale per ugual periodo e comunque compatibilmente con il termine statutario di vita della Società.

Qualora allo scadere del presente contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di affidamento del Servizio, la Società dovrà garantire l'espletamento e la continuità del medesimo, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino alla data di sua assunzione da parte del soggetto subentrante alla stregua delle misure provvedimentali o delle clausole che saranno prese o convenute, ma comunque non oltre un anno dalla data di estinzione, anche anticipata, del contratto.

Ferma la potestà di revoca dell'affidamento da parte del Comune, la Società non ha facoltà di recesso dal presente contratto, salvo gravi e giustificati motivi.

Le parti si riservano di risolvere o di modificare il presente contratto per sopraggiunte disposizioni normative o per diverse scelte da parte dell'Amministrazione comunale relativamente alle modalità di gestione degli

impianti oggetto del presente contratto.

Qualora si rendesse necessario, per nuove esigenze sopravvenute, le Parti possono procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni contenute nel presente contratto. Qualsiasi modifica o aggiornamento del presente contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e previa deliberazione dell'Organo comunale competente.

ART.3 – CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PISCINA

L'impianto natatorio coperto, sito in piazza Maria Contini n. 5 a Riva del Garda, individuato catastalmente dalla p.ed. 3070 C.C. Riva, è composto da tre livelli funzionali così suddivisi:

1. un piano interrato destinato a spogliatoio maschile/femminile (divisi), entrambi dotati di cabine e armadietti, a cui si accede tramite vano scala interno; area servizi tecnologici, con impianto termico alimentato dalla rete di teleriscaldamento cittadina, per il riscaldamento dell'acqua delle piscine, per quella sanitaria e per l'impianto di riscaldamento ad aria dei locali; impianto di riscaldamento ad aria centralizzata (termoventilazione con o senza ricircolo); impianto di filtrazione acqua dotato di filtri a sabbia silicia abbinato a debatterizzatore a raggi UV; quadri elettrici di comando che permettono la programmazione ed il controllo di tutte le operazioni che avvengono all'interno della piscina, nonché n. 2 vasche di compenso sottostanti la vasca didattica posta a piano terra. Su tale livello, grazie al recente intervento di *“Realizzazione nuovi spazi tecnici e deposito attrezzature”*, sono stati creati ulteriori spazi destinati a deposito/magazzino, un cavedio al di sotto della nuova rampa di accesso all'interrato e l'inserimento di un

camino/sfiato;

2. un piano terra con vasca natatoria grande a sei corsie, omologata per gare da m. 25,00 x 12,50, con profondità variabile da m. 1,20 a m. 2,30 (volume acqua 546 mc.); vasca didattica piccola avente dimensioni di m. 12,00 x 4,00, con profondità di m. 1,00 (volume acqua 48 mc.); zona di accesso al piano vasca, attrezzata con phon, bagni, docce e vaschette lavapiedi; zona ingresso, atrio, reception/biglietteria, locale infermeria, angolo ristoro e spazi accessori per l'utenza; locale deposito attrezzi sul lato ovest dell'edificio in prossimità della scala di emergenza;
3. un piano primo con tribuna per circa 100 posti sedere, ufficio, palestra atleti e servizi igienici, a cui si accede tramite il vano scala interno. Tale livello è dotato di uscita di emergenza con scala di sicurezza esterna sul lato ovest;
4. zona pertinenziale esterna, in parte pavimentata con piastre in graniglia ed in parte a verde.

Dati dimensionali:

superficie catastale intero impianto: mq. 2545;

superficie edificio in pianta: circa mq. 1.002,00;

superficie area esterna pertinenziale: circa mq. 1543,00;

altezza fuori terra: m. 6,00;

zona ingresso e servizi a piano terra: circa mq. 280,00;

zona vasche a piano terra: circa mq. 630,00;

zona spogliatoi a piano interrato: circa mq. 295,00.

Agli effetti della pubblica incolumità la Commissione Provinciale di Vigilanza

ha espresso parere favorevole ad adibire l'impianto allo scopo a cui è destinato, con prescrizioni come da verbale di collaudo/verifica dd. 25.11.1982.

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Distretto Alto Garda - Settore Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 11551 dd. 26.9.1996, ha espresso parere favorevole sull'idoneità dell'immobile e degli arredi.

L'impianto è dotato di attrezzature sportive e arredamenti di proprietà del Comune e/o di proprietà della Società. I beni di proprietà del Comune sono descritti in apposito elenco redatto a cura del Comune e sottoscritto dalle parti. La consistenza inventariale è soggetta a periodica verifica ed aggiornamento in relazione a incrementi e/o dismissioni dei beni.

ART. 4 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

La Società prende in consegna l'impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova previa verifica dello stato di consistenza del medesimo, formalizzato con verbale sottoscritto dalle parti. La consegna in relazione alle attività di manutenzione e presa in carica dell'impianto può essere effettuata anticipatamente ad intervenuta esecutività del provvedimento di affidamento.

All'atto della riconsegna è redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale attestante la consistenza dell'impianto che tenga conto del normale degrado d'uso e delle modifiche intervenute ai sensi del presente contratto. Al verbale di riconsegna è allegata una relazione tecnica di sintesi sullo stato dell'immobile con indicate tutte le certificazioni in possesso e quelle eventualmente in corso di definizione e ogni eventuale riserva espressa, nonché allegata eventuale modulistica per la documentazione richiesta dagli Uffici comunali, fatta salva la possibilità di integrazione successiva. Ogni

riserva attinente la gestione, anche se precedentemente espressa da ambo le parti in forme diverse, dovrà essere riconfermata in detti verbali, pena la decadenza della riserva stessa. Nei verbali di cui sopra si prenderà atto con separata evidenza di tutte le opere, attrezzature ed impianti atti a migliorare l'utilizzo, apportati direttamente dalla Società. Riconstrandosi difformità rispetto al verbale precedente ed anomalie e/o danneggiamenti non imputabili ad un normale uso, la Società è tenuta, se richiesto dal Comune, al ripristino nel termine allo scopo assegnato.

ART. 5 - IMPEGNI GESTIONALI DELLA SOCIETA'

La Società si impegna a assicurare un calendario di apertura al pubblico del servizio articolato su almeno 280 giorni su base annua nel rispetto degli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco e con chiusura esclusivamente durante i mesi estivi al fine di svolgere le attività manutentive programmate.

La Società deve garantire l'accesso e la fruizione della piscina a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura natatoria sia dal punto di vista ricreativo e di benessere psico-fisico sia da quello agonistico allo scopo di ottenere la più ampia usufruibilità da parte del pubblico e di promuovere lo sviluppo dell'attività sportiva valorizzando l'attività natatoria sotto il profilo sportivo-sociale e l'attività didattico-formativa dell'utenza, quale soddisfacimento di interessi generali della collettività.

Nella gestione della piscina è, dunque, compresa l'organizzazione di attività sportive agonistiche, formative, ricreative e del tempo libero, di attività finalizzate allo sviluppo del nuoto nell'età evolutiva, con particolare riguardo ai ragazzi che frequentano le scuole. Nello specifico è compito primario della Società tutta l'organizzazione e gestione dell'attività didattica natatoria.

Pertanto la Società dovrà organizzare le attività indicate nel Piano annuale di utilizzo e farsi carico di tutte le problematiche organizzative, tecniche e finanziarie relative alla gestione di un impianto complesso quale è una piscina e, al tempo stesso, di tutte le incombenze connesse a un servizio pubblico con finalità di carattere sociale, valorizzando, anche sotto il profilo economico, l'impianto sportivo.

Rientrano tra i compiti assegnati alla Società anche l'esercizio di attività commerciali, di marketing e la gestione della pubblicità; tali prestazioni sono svolte in modo autonomo e con totale responsabilità della Società.

La gestione comprende il coordinamento di ogni attività nonché la connessa conduzione dell'impianto. Tutte le attività richieste, devono essere effettuate dalla Società con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la gestione e conduzione degli impianti natatori.

La Società affidataria è tenuta ad erogare i servizi nel rispetto del presente Contratto di Servizio e del Regolamento sull'uso della piscina approvato con delibere consiliari n.139 del 28.10.1994 e n. 179 del 10.3.1995 e secondo le modifiche che potranno essere introdotte dal Comune.

La Società deve osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con riferimento alle società affidatarie in house dei servizi pubblici.

Per l'utilizzo dell'impianto per attività diverse rispetto a quelle comprese nel presente contratto, la Società deve richiedere apposita autorizzazione al Comune.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura alle suddette eventuali attività

diverse che la Società o il suo avente causa intenda svolgere.

Trattandosi di servizio strutturalmente deficitario, non è dovuto al Comune alcun canone per la gestione e per l'uso dell'immobile e degli impianti.

ART. 6 - ALTRI ONERI

Alla Società compete l'attività di regolamentazione dell'utilizzo degli impianti, la riscossione delle tariffe, la cura, sorveglianza e manutenzione ordinaria delle strutture, nonché la loro generale gestione.

Sono inoltre a carico della Società i seguenti oneri per:

- personale con mansioni di istruttore nuoto e assistenza bagnanti;
- servizio di pulizia e sanificazione dell'impianto;
- personale di ufficio, segreteria, direzione;
- servizio specialistico addetto alla manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici;
- energia elettrica, energia termica, acqua di alimentazione, prodotti disinfettanti per il trattamento dell'acqua;
- manutenzione ordinaria della piscina con i suoi impianti e le sue dotazioni (arredi e attrezzature) acquisite, e con i suoi spazi di pertinenza giardino e cortile solarium, garantendo il loro permanente buono stato manutentivo, di perfetta efficienza ed utilizzabilità, nonché il loro stato di assoluta igiene e pulizia; al riguardo, in caso di contestazioni specifiche da parte dell'Amministrazione comunale, la Società è tenuta a dar seguito alle stesse, provvedendo ai necessari interventi, entro il termine assegnato dallo stesso Comune;
- controlli e verifiche in relazione all'approvvigionamento dei prodotti e materiali di consumo comunque necessari al corretto funzionamento e

gestione dell'impianto;

- l'apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dell'impianto natatorio, controllo accessi degli utenti, gestione delle emergenze di primo soccorso, incendio, terremoto ed altro, il servizio di vigilanza a mezzo di sistemi d'allarme di videocontrollo e videosorveglianza nonché la vigilanza notturna.

ART. 7 - GESTIONE OPERATIVA

E' vietato alla Società cedere a terzi la gestione dell'impianto. Per attività accessorie e complementari, la Società può attivare rapporti contrattuali con terzi, nel rispetto della normativa vigente in materia, pur restando nei confronti del Comune l'unica responsabile della conduzione del servizio. La Società si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza di impianti e di attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell'intero complesso sportivo, l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento, nel rispetto della vigente normativa.

Il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività affidategli. La Società è obbligata a regolare il rapporto di lavoro (dipendente od autonomo) con il suddetto personale in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che regolano la materia, comprese le norme in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza.

La Società ha facoltà di esercitare attività accessorie allo sport, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, quali attività di somministrazione, vendita di prodotti sportivi a stretto servizio dell'utenza, pubblicità e sponsorizzazioni,

studi, consulenze, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana anche su commissione di terzi ed ogni altra attività compatibile con le finalità statutarie e gli indirizzi del Comune. Lo svolgimento di tali attività non deve in alcun modo pregiudicare le prestazioni gestionali riguardanti le attività di servizio pubblico.

La Società deve inoltre provvedere a:

- nominare il "responsabile della piscina" con l'obbligo di comunicare il nominativo al Comune con trasmissione del provvedimento di nomina e onere di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
- attivare ogni azione finalizzata alla promozione di adeguate procedure di autocontrollo nella prevenzione e del miglioramento della qualità igienico sanitaria delle struttura dotandosi di idoneo "Manuale di autocontrollo"
- dare esecuzione alle direttive sugli aspetti igienico-sanitari, sulla manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 480 dd. 9.3.2007 adottata in attuazione all'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di data 16 gennaio 2003 e 16 dicembre 2004 e successivo "Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19) D.P.P. 8 giugno 2009 n. 9-11/Leg. che s'intendono tutti integralmente richiamati;
- pagamento delle imposte, tasse e tariffe comunque dovute riferite

all'esercizio della gestione;

- regolare funzionamento tecnico dell'impianto garantendo agli utenti, sia di ambito sportivo che di ambito sociale, i livelli di comfort, sicurezza assistenza bagnanti ed igiene necessari, provvedendo anche alla vigilanza e ad ogni controllo e verifica, anche su richiesta dell'Autorità sanitaria locale;
- pulizia e sanificazione di tutti i vani e locali accessori interni ed esterni, disinfezione bordo vasca, pulizia fondo vasca con aspirafango o altre specifiche apparecchiature, con la continuità necessaria per una perfetta conduzione sotto il profilo igienico;
- controlli costanti dei valori relativi all'impianto trattamento acque vasca (cloro residuo, valore ph, temperatura vasche e altri eventuali richiesti dall'Autorità sanitaria), termoventilazione e impianto di riscaldamento;
- vigilanza e controlli per assicurare l'integrità degli impianti, di mobili ed immobili, nonché il rispetto delle norme d'uso;
- vigilanza, controlli ed assistenza per assicurare l'incolumità degli utenti nonché degli addetti, con personale idoneo per qualifica e numero secondo normativa, garantendo il rispetto del numero massimo di frequentatori e di bagnanti secondo quanto previsto nel piano di autocontrollo;
- verificare la rispondenza e/o acquisizione dell'agibilità per pubblico spettacolo prevista dalla normativa vigente in tema di pubblica sicurezza, quando richiesta e il rispetto delle prescrizioni anche in termini di afflusso;

- garantire il rispetto delle vigenti norme tecniche e igienico - sanitarie di sicurezza, comprese quelle relative all'infortunistica e all'antincendio;
- nel caso di situazioni di pericolo per le persone o per gli impianti, che richiedono interventi di manutenzione straordinaria di urgenza, la Società deve provvedere tempestivamente all'esecuzione delle opere e provvedimenti strettamente necessari al fine di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, tramite ditta specializzata o personale adeguatamente specializzato, dandone immediato avviso al Comune tramite e-mail, con indicazione della spesa presuntivamente necessaria;
- fornire il materiale didattico necessario per l'insegnamento del nuoto e l'animazione in acqua oltre alla installazione delle attrezzature necessarie per l'attuazione dei corsi e tutte le altre forniture e somministrazioni occorrenti per il buon funzionamento del servizio, nessuna esclusa;
- promuovere l'organizzazione di ogni attività utile per incentivare l'uso dell'impianto da parte di tutti i potenziali utenti, coordinandosi con i Comuni, la Comunità Alto Garda e Ledro, l'Azienda Provinciale per i servizi Sanitari, le scuole di ogni ordine e grado e le Associazioni interessate;
- provvedere all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di avviamento al nuoto, di corsi di nuoto in base alle richieste dell'utenza in modo tale da garantire adeguati spazi acqua per la normale utenza degli impianti. La Società è gestore esclusivo dei corsi con possibilità

di avvalersi eventualmente anche del servizio di terzi;

- garantire la programmazione e il coordinamento dell'attività sportiva in particolare degli Enti di Promozione Sportiva, le Federazioni sportive, le Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, regolarmente costituite ed affiliate alla Federazione Italiana Nuoto allo scopo di sollecitare e mantenere adeguati livelli di opzione nei confronti dell'attività natatoria da parte dei giovani;
- subentrare per il periodo di durata della gestione, nella licenza amministrativa di apertura dell'impianto natatorio intestata al Sindaco del Comune di Riva del Garda;
- osservanza delle norme contrattuali e assicurative relative al personale dipendente della Società;
- corretta applicazione del piano di sicurezza sul lavoro e nomina del responsabile da parte della Società, ai sensi del Dlgs, 81/08;
- in qualità di soggetto committente di esecuzione lavori, servizi o forniture la società deve attenersi alla disciplina di cui al D.lgs 50/2016 e normativa provinciale corrispondente.

ART. 8 - RAPPORTI CON LE SOCIETÀ SPORTIVE

ESISTENTI SUL TERRITORIO, ASSEGNAZIONE SPAZI ACQUA E

UTILIZZO DELLE STESSE.

La suddivisione degli spazi acqua per l'uso degli impianti per lo svolgimento di attività sportiva di Enti di Promozione Sportiva, le Federazioni sportive riconosciute dal CONI, Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite ed affiliate alla Federazione

Italiana Nuoto è stabilita dalla Società, attraverso un calendario stagionale in base alle istanze raccolte entro il termine adeguatamente pubblicizzato.

Gli spazi acqua sono assegnati, prioritariamente, ai soggetti sportivi di cui al precedente comma, formalmente costituiti, con sede sociale nel comune in cui è presente l'impianto o, significativamente presenti nel territorio comunale per storia, attività, cultura sportiva e rappresentatività della base associativa.

La Società è autorizzata a riconoscere particolari agevolazioni nella fruizione del servizio, a livello tariffario e logistico, in favore dei soggetti di cui al presente articolo che offriranno, sulla base di accordi specifici, un effettivo supporto operativo e di collaborazione nella gestione del servizio, in termini di conoscenze tecniche, titoli sportivi, apporto di volontariato, attività formative.

Entro il primo anno di gestione sarà definita tra Società e Comune una specifica regolamentazione per l'assegnazione degli spazi acqua sulla base dei suddetti principi.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

SPORTIVA ASSEGNATARIA DELLE CORSIE DURANTE GLI ALLENAMENTI E GARE

L'associazione sportiva durante gli allenamenti, (per durata dell'allenamento si intende dall'accesso all'impianto fino all'uscita dell'ultimo atleta di ogni gruppo dall'impianto) si assume la piena responsabilità della sicurezza dei propri atleti in vasca, rif. D.M. 61 del 18.06.1996 art. 14 (l'ultimo comma dell'articolo 14 precisa che, *“Durante l'addestramento di nuotatori il servizio d'assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso della abilitazione rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto”*),

pertanto durante l'utilizzo delle corsie sia per gli allenamenti sia per le gare, il servizio di Assistenza Bagnanti compete esclusivamente alla società assegnataria delle corsie.

La società assegnataria delle corsie, è responsabile di eventuali danni morali e materiali a cose e/o persone causati da persone riconducibili alla associazione, sia durante gli allenamenti sia durante le manifestazioni sportive. La richiesta di spazi acqua implica l'accettazione e l'obbligo di osservanza di tutti gli adempimenti previsti da questo contratto di servizio.

ART. 10 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Le funzioni ed i servizi strumentali di cui al presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto indispensabili e costituiscono attività di pubblico interesse, pertanto per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo il caso di comprovata forza maggiore.

La Società è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per l'utenza e la collettività, dandone informazione con idonei mezzi di comunicazione agli stessi.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune la chiusura improvvisa dell'impianto, così come, assieme ai tecnici del Comune, verificare le condizioni generali dello stesso e programmare eventuali lavori da eseguire.

Non può darsi corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio in pendenza di controversia tra le parti.

La Società dovrà inoltre comunicare al Comune tutte le giornate di chiusura dell'impianto, a qualsiasi titolo disposte.

ART. 11 - CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

I rapporti tra la Società e gli utenti saranno regolati sulla base della “Carta della qualità dei servizi”, che deve essere adottata dalla Società con il parere favorevole della Giunta comunale, che stabilisce le condizioni di fruizione del servizio con riferimento agli indicatori dei livelli di servizio che le parti si riservano di definire.

La “Carta della qualità dei servizi” stabilisce:

- le informazioni sulle modalità con le quali il servizio viene erogato;
- gli standard di riferimento (sia di qualità e che di quantità) del servizio erogato;
- le procedure di informazione, partecipazione, diritto d'accesso e reclamo.

La Società si impegna a dare completa esecuzione ai contenuti della “Carta della qualità dei servizi” garantendone l'aggiornamento periodico alla luce anche delle variazioni apportate al presente contratto di servizio.

La Società cura i rapporti con i cittadini mediante un “ufficio rapporti con l'utente”, il quale deve essere accessibile attraverso gli strumenti individuati nella “Carta della qualità dei servizi”.

La Società si impegna ad effettuare sistematicamente indagini sulla soddisfazione degli utenti, a concordare con il Comune la metodologia adottata e a fornire i risultati allo stesso anche al fine di consentire il controllo di cui al successivo articolo 18.

ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Società garantisce il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali e il rispetto del diritto alla riservatezza, alla tutela dell'identità personale e alla protezione dei dati personali degli utenti che fruiscono delle prestazioni

oggetto dell'affidamento. La Società assume l'obbligo di trattare i dati personali degli utenti nel rispetto delle disposizioni del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e D.Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.. La Società è Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte in forza del presente contratto di servizio. La Società si impegna a comunicare al Comune i dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, qualora ciò si renda necessario ai fini delle attività di controllo di cui all'articolo 18 del presente contratto di servizio.

ART. 13 – PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE

INVESTIMENTI

Oltre a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria in regime di indilazionabile urgenza prevista dal presente contratto, la società è tenuta a predisporre un programma pluriennale degli investimenti da presentare al Comune riferito alle migliorie per adeguare l'impianto e/o le sue attrezzature a nuove eventuali esigenze d'uso o di legge.

La programmazione degli interventi manutentivi stagionali estivi va definita di norma tra Comune e Società entro il mese di febbraio di ogni anno.

La proposta di programma pluriennale degli investimenti deve essere trasmessa al Comune entro il 31 agosto dell'anno antecedente a quello di riferimento affinché il Comune possa valutare, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, le priorità di intervento e le compatibilità con le

risorse finanziarie.

A questo fine, salvo che la complessità degli interventi non richieda la chiusura dell'impianto, la Società si impegna ad eseguire, anche a mezzo di terzi, i lavori e le forniture di natura straordinaria che si rendessero necessari, se richiesto dal Comune ed a condizioni da concordare anche ai fini del finanziamento della spesa. Per l'esecuzione degli interventi di natura straordinaria sarà di norma richiesta la compartecipazione alla spesa della Società, titolando quindi la stessa a contabilizzare nel conto economico del servizio gli ammortamenti conseguenti. L'incidenza degli ammortamenti conseguenti interventi straordinari a carico della società potrà comportare la rideterminazione del corrispettivo a pareggio a carico del Comune di cui all'art. 16.

Tutti gli interventi eseguiti sull'impianto saranno acquisiti per accessione al patrimonio comunale senza ulteriori indennità rispetto a quanto previsto nel piano di finanziamento degli stessi.

Per la prima annualità stagione 2018/2019, pur in assenza del piano di programmazione degli interventi manutentivi stagionali, alla Società potranno essere trasferite le risorse necessarie per l'esecuzione degli interventi straordinari richiesti per la messa in funzione dell'impianto nei limiti dello stanziamento di bilancio 2018.

ART. 14 - IMMODIFICABILITA' DELL'IMPIANTO

L'impianto sportivo natatorio dovrà mantenere la denominazione di "Piscina comunale Enrico Meroni". L'immobile con i suoi impianti e le sue dotazioni, con i suoi spazi di pertinenza devono mantenere per tutta la durata del contratto la destinazione prevista.

È fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'immobile, senza consenso scritto del Comune, così come è vietato il cambio di destinazione, sotto pena di risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto. In ogni caso, alla fine del contratto, il Comune avrà diritto di pretendere la messa in ripristino a spese della Società, oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso e/o rimborso. La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso del contratto, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.

ART. 15 - COLLABORAZIONE

Le Parti coopereranno in buona fede per consentire la conservazione della validità ed efficacia del presente contratto, nonché la migliore sua esecuzione:

- adempiendo alle obbligazioni in capo a ciascuna specificamente assunte nel presente Contratto;
- compiendo in buona fede anche ai sensi degli articoli 1175 e 1375 codice civile, tutte le azioni e tenendo tutti i comportamenti, anche verso terzi, che siano necessari ed opportuni, anche se non espressamente indicati nel presente Contratto;
- comunicandosi reciprocamente tutte le circostanze che, non considerate nel presente contratto o sopravvenute, possano modificare o pregiudicarne la validità o l'efficacia, ovvero l'assetto degli interessi delle Parti composto nel presente Contratto, in tal caso negoziandone in buona fede ogni opportuna aggiunta o modifica idonea a conservare l'effettività al fine e persistenza degli equilibri convenuti.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a corrispondere il corrispettivo a concorso delle spese

di gestione sostenute dalla Società per il funzionamento dell'impianto da versare in rate bimestrali posticipate, dietro presentazione di regolare fattura e acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva del periodo di riferimento. Il Comune corrisponderà alla Società un corrispettivo a pareggio determinato sulla scorta dei risultati economici e storici e delle condizioni tariffarie, fissato su base annua in iniziali Euro 115.000,00 più Iva 22% e finalizzato all'equilibrio economico della gestione determinato dalla differenza tra i costi ed i ricavi.

Detto importo è soggetto a rivalutazione su base annua, con applicazione delle variazioni ISTAT all'indice nazionale dei prezzi al consumo di ciascun esercizio su base giugno/giugno, previa presentazione, entro il mese di settembre di ogni anno, del conto economico della gestione del periodo precedente al fine di accertarne la congruità.

L'effettiva liquidazione del contributo rivalutato è riconosciuta a decorrere dal pagamento della rata bimestrale settembre/ottobre o, in caso di ritardato presentazione del conto economico, dalla prima rata bimestrale immediatamente successiva l'effettiva presentazione della documentazione contabile richiesta.

La liquidazione della rata con accredito sul conto corrente bancario che verrà indicato dalla Società e con le scadenze precisate e concordate in sede di verbale di consegna, è subordinata alla periodica attestazione di regolare esecuzione del servizio resa dal funzionario comunale incaricato del controllo della gestione.

La Società ha inoltre titolo a richiedere un aggiornamento del corrispettivo annuo di cui al primo comma del presente articolo, in funzione delle

variazioni dei costi energetici e dell'acqua, per aumenti tariffari superiori al 3%, al netto della intervenuta variazione ISTAT, tale eventuale maggiorazione viene disposta di norma al decorrere dall'inizio della stagione successiva.

Il verificarsi di fatti non prevedibili della gestione che incidono sull'equilibrio economico finanziario del servizio può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio con provvedimento demandato alla Giunta comunale. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi operativi trasferiti in capo alla Società e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Il Comune si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento del servizio pubblico da parte della Società con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Il Comune si assume l'onere di provvedere, direttamente o tramite la Società previamente autorizzata, agli interventi per la ristrutturazione dell'impianto, per mantenerlo agibile secondo le normative in materia di impianti sportivi e funzionale per la specifica disciplina del nuoto diversi da quelli di cui all'art. 13 sull'impianto natatorio ritenuti necessari.

ART. 17 - TARIFFE

Il Comune approva il piano delle tariffe su proposta della Società nei termini previsti dalla normativa sull'ordinamento dei Comuni e di finanza locale.

A decorrere dalla stagione 2018/2019 viene adottata in esecuzione alla deliberazione consiliare che ha approvato il presente atto la struttura tariffaria del servizio – costituente allegato 1) al presente contratto– e che sostituisce tutte quelle precedentemente adottate.

La proposta di aggiornamento/modifica delle tariffe deve tenere conto delle

indicazioni del Comune in tema di politica tariffaria unitamente agli specifici indirizzi elaborati nell'ambito della predisposizione dei documenti di programmazione triennale del Comune e indicare anche il grado di copertura tariffaria. Spettano alla Società tutte le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe e dei prezzi di cui ai commi precedenti. Le tariffe dovranno essere esposte al pubblico in modo visibile e trasparente.

Art. 18 - CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE

L'integrale realizzazione da parte del soggetto gestore di tutti i servizi, gestiti con criteri di economicità ed efficienza, costituisce il presupposto per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. La Società si impegna a fornire al Comune ogni documentazione ed informazione necessaria per l'espletamento dei compiti di controllo ed indirizzo della gestione. Al fine dell'esercizio della funzione di controllo la Società si impegna a tenere una sistematica contabilità analitica per centri di costo che consenta la rilevazione del relativo risultato economico. La Società, al fine di consentire il monitoraggio e il controllo del servizio, la verifica del rispetto del presente contratto, trasmette al Comune, entro il mese di settembre, una relazione tecnico economica sull'andamento della gestione, in particolare rendiconta per ciascun esercizio, i risultati della gestione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione sotto il profilo tecnico, statistico ed economico, evidenziando in particolare quegli elementi che venissero richiesti specificatamente dal Comune riferendo i dati relativi alle caratteristiche dei servizi erogati, alle attività svolte, alle difficoltà incontrate, oltre quelle ulteriori giudicate opportune dalla Società o specificamente richieste dal Comune. Inoltre entro lo stesso termine, la Società deve produrre il conto economico e il bilancio

della gestione del servizio, sottoscritto da un soggetto iscritto all'albo dei revisori dei conti e completo della documentazione giustificativa che l'Amministrazione intendesse richiedere. Le parti si riservano di articolare forme di monitoraggio e controllo sulla gestione, anche definendo indicatori dei livelli di servizio e relative check-list di verifica. Il Comune, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo, garantisce l'autonomia delle scelte organizzative e gestionali della Società. Per i fini di cui al presente articolo il Comune determina autonomamente un proprio programma di lavoro. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, i monitoraggi e i controlli sulla gestione del contratto di servizio e sul rispetto degli accordi definiti. Al termine dei controlli sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. La società è quindi tenuta a consentire l'accesso a funzionari, agenti e tecnici incaricati del Comune, nonché di altri Enti ed organismi preposti ad effettuare le verifiche in relazione alle attività che si svolgono nel complesso sportivo e alla conduzione dell'impianto. La Società deve tenere a disposizione del pubblico il "Registro dei reclami" nel quale chiunque vi abbia interesse possa annotare le proprie rimostranze e lamentele con riferimento all'andamento del servizio; è onere della Società rendere noto dell'esistenza di tale registro mediante avviso affisso in posto visibile all'interno dell'impianto nonché far seguire le proprie deduzioni e darne comunicazione periodica al Comune.

ART. 19 - PREVENZIONE E SICUREZZA

La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. ed altre norme che regolamentano la medesima materia è a totale carico della Società, sia nei rapporti con i propri

dipendenti, con gli utenti in genere, con gli appaltatori, con i fornitori, sia con ogni altra figura che, per qualsiasi motivo, si rapporti con gli immobili ed impianti in dotazione al servizio. In particolare, in merito alle verifiche ispettive di cui all'articolo 18 del presente contratto, non potrà essere impedito al personale incaricato del Comune o di altri enti preposti il libero accesso ad ogni parte degli edifici e degli impianti sportivi affidati in gestione opponendo motivi legati alla sicurezza, fatto salve comprovate ed eccezionali situazioni.

ART. 20 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

L'immobile risulta assicurato per responsabilità civile ed incendio nell'ambito delle polizze assicurative che il Comune ha in essere per il proprio patrimonio. La Società è responsabile esclusiva dei rapporti con gli utenti, con il personale dipendente assunto e con i terzi, nell'ambito della gestione del servizio e del funzionamento dell'impianto in gestione. E' inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente derivante da propria azione od omissione e del personale preposto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, dipendente dalla gestione sia sotto il profilo civile che amministrativo. La Società deve garantire che l'impianto natatorio venga utilizzato adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere. In caso di difettosa manutenzione o di una qualsiasi situazione di pericolo è comunque tenuta ad adottare ogni misura precauzionale al fine di preservare l'incolumità delle persone ed evitare o contenere i danni alle cose, sollevando quindi il Comune da qualsiasi responsabilità. La Società si impegna a garantire mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del presente contratto, la copertura degli eventuali danni a

persone, cose o animali che si potessero verificare nell'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento nei confronti dei dipendenti, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile ai dipendenti o agli utenti. Il massimale unico di assicurazione non deve essere inferiore all'importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro. Copia della polizza è deposita presso il Comune entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Resta ferma la responsabilità della Società anche per quanto concerne i danni riguardanti le attività affidate in appalto a terzi.

ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA

Il Comune esonera espressamente la Società dalla costituzione del deposito cauzionale in considerazione della garanzia che Altogarda Parcheggio e Mobilità s.rl. offre in qualità di società totalmente partecipata secondo il modello "in house" e della quale il Comune di Riva del Garda detiene l'intera quota societaria.

ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il presente atto non è soggetto alla "tracciabilità dei flussi finanziari" legge 13.08.2010, n. 136 in quanto la Società è ad intero capitale pubblico e quindi soggetta agli stessi controlli degli enti pubblici.

ART. 23- RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non specificato nel presente contratto, valgono tutte le disposizioni di legge statali, regionali e provinciali, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo a:

- norme in materia di pubblici servizi degli Enti Locali;
- contabilità generale dello Stato;

- disposizioni vigenti in materia sanitaria;
- Circolare Ministero Interno - Direzione Generale dei servizi antincendi - n. 16 dd. 15.02.1951, per quanto si riferisce alla piscina;
- regolamento comunale per la gestione e l'uso della piscina coperta e disposizioni del Sindaco in applicazione dell'art. 2, comma 1, del regolamento di determinazione degli orari di apertura al pubblico;
- atto di intesa tra Stato e regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio di cui al supplemento ordinario nr. 32 della G.U. 17.2.1992 nr. 39 e successivi aggiornamenti;
- l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, dd. 16 gennaio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003 successivamente recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2135 del 29.08.2003;
- Decreto del Presidente della Provincia 8 giugno 2009, n. 9-11/Leg. "regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 – Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica) e del relativo allegato;
- D.M 18.3.1996, norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;
- D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- ogni altro provvedimento che venisse emanato nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale di cui al presente contratto, sia in termini di modifica e/o integrazione di norme vigenti e sia in termini di nuove norme nonché di coordinamento delle stesse.

ART. 24 - SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della Società, nessuna esclusa, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune affidante. Agli effetti fiscali, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. L'imposta di bollo viene quantificata in misura forfettaria, pari ad euro 45,00, in quanto l'atto verrà registrato in via telematica.

Il Comune fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm. tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente".

La Società, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del Codice di comportamento ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice stesso.

Le parti, trovandosi nella condizione di legge dispensano me Segretario Ufficiale rogante dalla lettura dell'allegato 1 (Tariffe) al presente contratto, di

cui dichiarano di avere perfetta conoscenza.

E richiesto io Segretario Generale Ufficiale rogante ho ricevuto quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, mediante strumenti informatici su trenta pagine a video, di cui interamente scritte ventinove pagine e undici righe della pagina trenta, firme escluse ed escluso l'allegato 1, atto da me pubblicato mediante lettura da me fattane alle parti, che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà manifestatami, sottoscrivendolo, in mia presenza, ciascuno con firma digitale, unitamente all'allegato n.1) con me Ufficiale rogante, che ho verificato che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi a sensi dell'articolo 10 del D.P.C.M. 30.03.2009 e dell'articolo 1, c.1, lettera f) D.LGS. 82/2005 e s.m. .

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Responsabile Area Patrimonio e Qualità Urbana

Massimo Tomasoni

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L. (in sigla A.P.M. S.R.L.)

l'Amministratore Unico

ing. Pierluigi Bagozzi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Lorenza Moresco